

complesso la sospensione dei termini è durata 72 giorni. I termini sono stati ricalcolati per ogni iniziativa e ogni referendum e pubblicati nel Foglio federale.

Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di mantenere la votazione popolare del 27 settembre 2020 e di non prolungare l'ordinanza concernente la sospensione dei termini. Ha inoltre incaricato la CaF di elaborare possibili misure per garantire lo svolgimento della votazione di settembre anche in condizioni difficili. In questo modo il Consiglio federale ha voluto ristabilire la sicurezza della pianificazione e la certezza del diritto per tutti gli attori politici.

La CdG-N è consapevole che le varie limitazioni hanno a volte interferito massicciamente con i diritti politici del singolo. La CaF è tuttavia riuscita a spiegare le varie misure e riflessioni del Consiglio federale in modo soddisfacente, rendendole comprensibili per la Commissione. La CdG-N apprezza anche il fatto che la sospensione dei termini non sia stata prolungata e che la votazione popolare di settembre sia stata confermata per tempo e abbia anche potuto essere effettuata. La Commissione è giunta alla conclusione che le limitazioni dei diritti politici sono state conformi al principio della proporzionalità, di breve durata e legali in quanto compensate da altre misure (sospensione dei termini).

4.6.2 Valutazione della gestione della crisi da parte del Consiglio federale

La CdG-S ha portato avanti i propri lavori di valutazione della gestione della crisi da parte del Consiglio federale nell'ambito dell'ispezione delle CdG relativa alla pandemia di COVID-19. A tal proposito ha verificato se la valutazione effettuata a livello di Consiglio federale si fosse svolta in modo adeguato²³⁸ e se doveva a sua volta procedere a ulteriori accertamenti in questo settore.

A tale scopo, la CdG-S ha in una prima fase approfondito il contenuto di un rapporto sulla valutazione del Consiglio federale, ultimato a dicembre 2020 dalla CaF²³⁹. Il rapporto, presentato dal cancelliere della Confederazione alle CdG nel gennaio 2021, si limita a esaminare la gestione nella prima fase della crisi (da febbraio ad agosto 2020) e contiene 11 raccomandazioni rivolte al Consiglio federale, ai dipartimenti e alla CaF, nonché alcune conclusioni sulla collaborazione con i Cantoni. Le raccomandazioni riguardano tra l'altro questa collaborazione, il lavoro degli stati maggiori di crisi, la formazione dei collaboratori nel settore della gestione delle crisi e la comunicazione interna. Per decisione del Consiglio federale, le raccomandazioni sono state convertite in mandati concreti assegnati ai dipartimenti e alla CaF.

La Commissione giudica adeguata la valutazione della gestione della crisi finora svolta. Si riserva tuttavia una valutazione definitiva quando anche le altre fasi saranno state analizzate e saranno state tratte le conclusioni del caso. La CaF ha

²³⁸ Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570; n. 4.8.1).

²³⁹ Valutazione della gestione di crisi nella prima fase della pandemia di COVID-19, comunicato stampa del Consiglio federale dell'11 dicembre 2020.

affermato che farà in modo che queste condizioni siano soddisfatte. Per la Commissione è importante che le raccomandazioni del rapporto siano realizzate in tempi brevi e che la loro attuazione sia oggetto di un controllo. Secondo le informazioni fornite dalla CaF, questo controllo sarà svolto nell'ambito del controlling ordinario del Consiglio federale. I mandati assegnati dal Consiglio federale per l'attuazione delle raccomandazioni differiscono in termini di competenze, modalità e scadenze. La maggior parte di essi deve essere completata entro la fine del 2021. La Commissione svolgerà le proprie verifiche a tempo debito. La CdG-S apprezza la celerità con cui è stata realizzata la valutazione della gestione della crisi, nonché il fatto che il Consiglio federale abbia dato prova di autocritica riconoscendo i punti deboli e abbia adottato varie misure.

Entro la metà del 2022 la CaF dovrà trasmettere al Consiglio federale un secondo rapporto, nel quale dovrà essere esaminata la gestione della crisi dall'estate 2020 fino al quarto trimestre 2021 compreso. Poiché la CaF dovrà presentare al Consiglio federale un bilancio provvisorio a febbraio 2022, la CdG-S ha deciso di attendere fino ad allora per occuparsi di nuovo del dossier.

5 Protezione dello Stato e attività informative

5.1 Compiti, diritti e organizzazione della DelCG

Nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare, la DelCG vigila sulle attività della Confederazione nel settore delle attività informative civile e militare. All'atto pratico, esercita l'alta vigilanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), competente sia per il servizio informazioni concernente l'interno (protezione dello Stato) sia per quello concernente l'estero. La DelCG esercita l'alta vigilanza anche sulle attività informative dell'esercito, in particolare su quelle del Servizio informazioni militare (SIM), nonché del Centro operazioni elettroniche (COE), il quale esegue esplorazioni radio per il SIC e il SIM ed esplorazioni dei segnali via cavo per conto del SIC. Vigila inoltre sulle indagini di polizia giudiziaria del MPC nel settore della protezione dello Stato.

L'alta vigilanza parlamentare della DelCG si estende anche agli organi cantonali di esecuzione che acquisiscono informazioni o elaborano dati su mandato del SIC. Dato che questo compito sconfina nel campo di competenza degli organi di vigilanza parlamentare cantonali, la DelCG interviene tuttavia soltanto d'intesa con l'organo cantonale competente.

Sono inoltre assoggettati all'alta vigilanza della DelCG l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn), istituita dalla legge federale sulle attività informative (LAIIn)²⁴⁰, e il TAF, quando si pronuncia su misure di acquisizione di informazioni del SIC soggette ad autorizzazione. Benché il controllo di merito delle decisioni giudiziarie da parte dell'alta vigilanza non sia ammesso (art. 26 cpv. 4 LParl)²⁴¹, la DelCG può verificare la cooperazione tra gli organi coinvolti e in generale l'efficacia dei processi di approvazione.

²⁴⁰ Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIIn; RS 121).

²⁴¹ Legge federale del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10).